

relative alle persone, adottando gli opportuni *standard* di sicurezza, i dati genetici acquisiti nel corso della loro attività.

4. È fatto divieto all'autorità giudiziaria, alla Polizia giudiziaria ovvero all'Autorità di pubblica sicurezza di organizzare e detenere banche dati relative a dati genetici degli individui.

5. L'Autorità individua, nei casi previsti dalle leggi, l'accesso dell'autorità giudiziaria, della polizia giudiziaria ovvero dell'autorità di pubblica sicurezza alla Banca centrale per la conservazione delle informazioni genetiche relative alle persone.

10. 03. Pisapia, Mascia, Boato.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituita la Banca dati del DNA alla quale sono conferiti tutti i dati relativi al DNA acquisiti ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 349 del codice di procedura penale, ovvero attraverso accertamenti dei reparti con competenze scientifiche di ciascuna forza di polizia.

2. Alla medesima Banca dati sono trasmessi anche i dati relativi al DNA acquisiti dall'autorità giudiziaria attraverso consulenti o periti.

3. Per quanto concerne il funzionamento della banca dati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n.128.

4. La Banca dati opera sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali che può fissare ulteriori limiti e condizioni alla consultazione per i dati relativi a soggetti per i quali non sia intervenuta una sentenza di condanna.

10. 01. Sinisi, Fanfani, Fistarol, Bressa, Buemi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis — 1. Chi è responsabile religioso di una moschea e chi ne intraprende la realizzazione non deve appar-

tenere od avere collegamenti ad organizzazioni legate al terrorismo o contigue con esso e deve essere in possesso del certificato antiterrorismo di cui al comma 2.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità di pubblica sicurezza, dopo adeguata verifica, può rilasciare un certificato antiterrorismo in cui si attesta l'estraneità del responsabile religioso al collegamento con gruppi terroristici e gli consente di svolgere il suo ufficio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno dispone con proprio decreto le modalità tecniche applicative delle presenti disposizioni.

10. 02. Bertolini, Osvaldo Napoli, Paoletti Tangheroni.

ART. 11.

(Permesso di soggiorno elettronico).

Sopprimerlo.

11. 1. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

ART. 13.

(Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo).

Sopprimere il comma 1.

13. 2. Pisapia, Mascia, Boato.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

13. 1. Cento, Boato, Zanella.

ART. 14.

(Nuove norme in materia di misure di prevenzione).

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, all'articolo 1, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, gli intermediari di cui alla richiamata disciplina hanno l'obbligo di segnalare al Comitato, ai fini del presente articolo, ogni operazione di rimpatrio dei capitali di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso decreto-legge ».

***14. 1.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, all'articolo 1, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, gli intermediari di cui alla richiamata disciplina hanno l'obbligo di segnalare al Comitato, ai fini del presente articolo, ogni operazione di rimpatrio dei capitali di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso decreto-legge ».

***14. 4.** Cento, Boato, Zanella, Bonito, Bressa, Fanfani, Finocchiaro, Mascia, Pisapia, Sinisi, Buemi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415, i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La violazione della disposizione dell'articolo 2 del regolamento è punita con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, e con la multa non inferiore al valore dell'operazione stessa.

2-bis. La violazione della disposizione dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena della reclusione non inferiore a 4 anni, e con la multa non inferiore al valore dell'operazione stessa.

2-ter. La violazione della disposizione dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni e con la multa non inferiore al valore dell'operazione stessa.

2-quater. La violazione della disposizione dell'articolo 6 del regolamento è punita con la pena della reclusione non inferiore a 8 anni, e con la multa non inferiore a 200.000

2-quinquies. La violazione della disposizione di cui all'articolo 7 è punita con la reclusione sino a 5 anni e con la multa non inferiore a 100.000

2-sexies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, la violazione dell'articolo 8 è punita con la multa non inferiore a 100.000 euro. »

****14. 2.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415, i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La violazione della disposizione dell'articolo 2 del regolamento è punita

con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, e con la multa non inferiore al valore dell'operazione stessa.

2-bis. La violazione della disposizione dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena della reclusione non inferiore a 4 anni, e con la multa non inferiore al valore dell'operazione stessa.

2-ter. La violazione della disposizione dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni e con la multa non inferiore al valore dell'operazione stessa.

2-quater. La violazione della disposizione dell'articolo 6 del regolamento è punita con la pena della reclusione non inferiore a 8 anni, e con la multa non inferiore a 200.000 euro.

2-quinquies. La violazione della disposizione di cui all'articolo 7 è punita con la reclusione sino a 5 anni e con la multa non inferiore a 100.000 euro.

2-sexies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies*, la violazione dell'articolo 8 è punita con la multa non inferiore a 100.000 euro. »

****14. 3.** Cento, Boato, Zanella, Bonito, Bressa, Fanfani, Finocchiaro, Sinisi, Buemi.

ART. 15.

(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo).

Al comma 1, premettere il seguente:

All'articolo 270-bis del codice penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini della legge penale, costituiscono atti con finalità di terrorismo gli atti di cui alle seguenti lettere, quando sono commessi con i fini di cui al comma 3-bis:

a) gli atti diretti a cagionare la morte o lesioni gravi a civili o non combattenti;

b) la cattura di ostaggi o il sequestro di persona nei confronti di civili o non combattenti;

c) le distruzioni di vasta portata di strutture pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

d) il sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

e) la diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

f) la manomissione o l'interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane

g) la minaccia di realizzare una delle condotte elencate alle lettere precedenti.

« 3-bis. Le condotte di cui al comma 3 sono atti con finalità di terrorismo quando sono volte a:

a) intimidire gravemente una popolazione anche estera;

b) costringere indebitamente i poteri pubblici di uno Stato anche estero o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di uno Stato anche estero o un'organizzazione internazionale.»

Conseguentemente, al medesimo comma:

al capoverso 270-quater, sopprimere le parole da: di violenza fino a: essenziali,

sopprimere il capoverso 270-sexies.

15. 3. Kessler, Finocchiaro, Lucidi, Bonito, Buemi.

Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, sostituire la parola: un organismo con la seguente: un'organizzazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 270-quinquies, primo periodo, sostituire la parola: un organismo con la seguente: un'organizzazione.

15. 4. Kessler, Finocchiaro, Lucidi, Bonito, Buemi.

Al comma 1, capoverso articolo 270-quinquies, primo periodo, dopo la parola: istruzioni aggiungere le seguenti: anche indirettamente, mediante strumenti informatici o pubblicazioni video e tipografiche,

15. 50. Buemi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 270-sexies.

***15. 1.** Boato, Cento, Zanella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 270-sexies.

***15. 2.** Pisapia, Mascia, Finocchiaro, Bressa, Kessler, Marone, Coluccini, Leoni, Fanfani, Lucidi, Sinisi, Soda, Bonito.

ART. 17.

(Norme sull'impiego della polizia giudiziaria).

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2, con il seguente:

« 2. Nei procedimenti con detenuti il giudice dispone che le notificazioni agli stessi siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui sono ristretti; negli stessi procedimenti per le notificazioni ad altri soggetti il giudice può avvalersi delle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica ».

17. 10. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17. 11. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole da: « , ovvero » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « o dalle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica. Le sezioni di polizia giudiziaria possono a loro volta incaricare altri organi di polizia giudiziaria solo ove appositamente autorizzati dal pubblico ministero. L'autorizzazione del pubblico ministero deve essere motivata da ragione di speditezza ed urgenza. Le notifiche sono inoltre eseguite dalla Polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire ».

17. 12. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per le notificazioni relative ad atti urgenti il pubblico ministero, con provvedimento motivato, può avvalersi della polizia giudiziaria anche in deroga a quanto previsto dalla prima parte del presente comma ».

17. 13. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

17. 14. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

17. 15. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 4, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: « o dall'assistente giudiziario ».

17. 6. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

17. 5. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 4, lettera d), capoverso lettera a), sostituire le parole da: « da non più » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « che abbia svolto funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per non meno di cinque anni o da laureati in giurisprudenza che abbiano frequentato almeno un anno presso la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, o che abbiano svolto un anno di pratica forense ovvero da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica ».

17. 7. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 4, lettera d), capoverso lettera a), sostituire le parole da: « da non più » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « che abbia svolto funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per non meno di cinque anni o da laureati in giurisprudenza che abbiano frequentato almeno un anno presso la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, o che abbiano svolto un anno di pratica forense. In casi di indisponibilità di tali figure il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può delegare personale di polizia giudiziaria allo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nelle udienze dibattimentali ».

17. 4. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Sopprimere il comma 5.

17. 8. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 5, capoverso a), sostituire le parole da: « da non più di due anni » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « che abbia svolto funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per non meno di cinque anni o da laureati in giurisprudenza che abbiano frequentato almeno un anno presso la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, o che abbiano svolto un anno di pratica forense ovvero da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica ».

17. 2. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 5, capoverso lettera a), sostituire le parole da: « da non più di due anni » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « che abbia svolto funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per non meno di cinque anni o da laureati in giurisprudenza che abbiano frequentato almeno un anno presso la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, o che abbiano svolto un anno di pratica forense. In casi di indisponibilità di tali figure il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può delegare personale di polizia giudiziaria allo svolgimento della funzione di pubblico ministero nelle udienze dibattimentali ».

17. 9. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

Al comma 6, sopprimere le parole: « numeri 1), 3) e 4) ».

17. 3. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Buemi.

ART. 18.

(Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia).

Sopprimerlo.

18. 1. Pisapia, Mascia, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: servizi di sicurezza sussidiaria con le seguenti: servizi di controllo esistenti.

18. 2. Lucidi, Minniti, Finocchiaro, Buemi.

Al comma 1, dopo le parole: sicurezza sussidiaria aggiungere le seguenti: ovvero di vigilanza a protezione delle infrastrutture di trasporto in particolare.

18. 50. Buemi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1. — *(Finanziamento di maggiori oneri connessi all'attività antiterroristica)* — 1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri finanziari derivanti dalle attività di contrasto del terrorismo internazionale di cui al presente decreto tra i quali le spese per l'acquisto di mezzi, di carburante e l'impiego straordinario di uomini e di altre risorse logistiche connesse, è stanziato per ciascuno degli anni 2005 e 2006 l'importo di dieci milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005 e 2006, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'interno ed al Ministero della difesa. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 01. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1. — *(Rafforzamento dei sistemi di controllo dei siti vulnerabili)* — 1. Nel quadro della difesa dall'attacco del terrorismo internazionale, al fine di contrastare le minacce ad esso connesse ed adeguare il sistema di sicurezza nazionale alle direttive internazionali, i siti vulnerabili presenti sul territorio nazionale quali le aerostazioni, i porti, le stazioni ferroviarie a grande densità di traffico, le stazioni metropolitane, devono essere dotati di apparecchi a tecnologia avanzata e di sistemi estremamente sensibili nella rilevazione di armi e di ordigni esplosivi, tra i quali i sistemi di videosorveglianza, di ispezione radiografica dei bagagli ed i rilevatori di sostanze tossiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano alle somme assegnate dalle pubbliche amministrazioni alle forze di polizia per compiti di pubblica sicurezza e protezione civile.

18. 02. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

ART. 18-bis.

(Impiego della forza pubblica).

Sopprimerlo.

***18-bis. 4.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Sopprimerlo.

***18-bis. 8.** Boato, Cento, Zanella.

Sopprimerlo.

***18-bis. 10.** Pisapia, Mascia, Bressa, Marone, Sinisi, Leoni.

Al comma 1, dopo le parole: il seguente: " aggiungere le seguenti: Fermo restando quanto disposto in precedenza,

18-bis. 6. Sinisi, Fanfani, Fistarol, Bressa, Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la competenza delle forze di polizia per il compimento degli atti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

18-bis. 7. Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2006.

18-bis. 9. Boato, Cento, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

18-bis. 11. Lucidi, Sinisi, Fanfani, Finocchiaro, Buemi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

« b-bis) gli ufficiali di polizia locale »;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole « nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e

dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli agenti di polizia locale ».

1-ter. All'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole « i rispettivi ordinamenti e dipendenze » sono sostituite dalle seguenti: « i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali »;

b) alla lettera b), dopo le parole « guardia di finanza » sono aggiunte le seguenti « e i corpi di polizia locale ».

18-bis. 1. Saia, Giorgio Conte, Migliori, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente: « b-bis) gli ufficiali di polizia locale »;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole « nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli agenti di polizia locale ».

18-bis. 3. Saia, Giorgio Conte, Migliori, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole « i rispettivi ordinamenti e dipendenze » sono sostituite dalle seguenti: « i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali »;

b) alla lettera b), dopo le parole « guardia di finanza » sono aggiunte le seguenti « e i corpi di polizia locale ».

18-bis. 2. Saia, Giorgio Conte, Migliori, Luciano Dussin, Fontanini.

ART. 18-ter.

(Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali).

Dopo l'articolo 18-ter aggiungere il seguente:

ART. 18-quater — 1. Qualora lo stato di emergenza scaturisca dal verificarsi di atti di terrorismo o di attentati di tale gravità da suscitare un significativo allarme sociale ovvero dall'esigenza di prevenirli in caso emergano elementi che rendano fondato il pericolo del verificarsi di tali eventi, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano su richiesta del Ministro dell'interno o per delega nei confronti del medesimo.

18-ter. 01. Fanfani, Sinisi, Fistarol, Bressa.

Dopo l'articolo 18-ter aggiungere il seguente:

ART. 18-quater. 1. — Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 10, commi 1 e 2 hanno efficacia fino al 31 dicembre 2006.

18-ter. 050. Mascia, Pisapia, Boato.

(A.C. 6045 — Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 314 del 2003, la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli ele-

menti di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente, dovrebbe essere effettuata, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, presso un deposito nazionale;

il sito del deposito nazionale, in relazione alle condizioni geomorfologiche del terreno e in relazione alle condizioni antropiche del territorio, avrebbe dovuto essere individuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge (ossia entro il 10 gennaio 2005);

lo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 314 prevede una « clausola di salvaguardia » nel caso in cui l'individuazione del sito non sia raggiunta entro il termine predetto, stabilendo che l'individuazione definitiva del sito sia adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

risulta di tutta evidenza che la messa in sicurezza dei rifiuti nucleari radioattivi, nonché degli impianti nucleari in via di dismissione, assume una priorità assoluta in relazione alle minacce di interventi terroristici;

occorre, pertanto, porre in essere ogni possibile iniziativa per evitare che i materiali radioattivi possano costituire elementi di rischio potenziale in relazione al terrorismo internazionale,

impegna il Governo

nelle more dell'individuazione del sito per la realizzazione del deposito unico nazio-

nale dei rifiuti radioattivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 314 del 2003, a valutare le opportune misure da mettere in atto, per garantire la sicurezza dei siti che ospitano centrali e impianti di materiale nucleare.

9/6045/1. *(Nuova formulazione)* Stradella, Foti.

La Camera,

premesso che:

è necessario adottare le misure necessarie per prevenire e combattere il terrorismo, nel rigoroso rispetto dei diritti costituzionali,

impegna il Governo

a dare attuazione a tutte le misure di accoglienza e integrazione già previste dalle leggi vigenti verso i cittadini di provenienza extracomunitaria e ad adottare tutte le iniziative necessarie, compreso l'impegno a predisporre un'apposita iniziativa normativa, per favorire l'adozione in tempi brevi di una legge che estenda il diritto di voto agli immigrati extracomunitari regolarmente residenti nel nostro paese, nei comuni, nelle province, nelle regioni.

9/6045/2. Grandi, Pettinari.

La Camera,

in sede di approvazione del decreto-legge al fine di garantire ulteriormente la sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a mantenere i controlli accurati ai valichi di frontiera e sui mezzi di trasporto.

9/6045/3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lucchese.

La Camera,

premesso che:

L'Italia si trova sotto la minaccia di organizzazioni terroristiche che sono decise a perseguire una campagna di attacchi militari per raggiungere i propri obiettivi e difendere i propri interessi economici;

gli attacchi terroristi puntano a minare le economie di paesi occidentali e del Medio Oriente, a influenzarne le politiche e ad alterare il normale andamento della vita democratica;

il metodo dell'attacco terroristico è quello del massacro indiscriminato contro obiettivi non militari non protetti, in cui si uccidono vittime casuali, colpendo « nel mucchio »;

sono state prese iniziative forti per contrastare i piani dei terroristi, colpire i loro capi e finanziatori, togliere alle organizzazioni terroristiche le basi materiali e ideologiche su cui costruire i loro piani sanguinari di dominio;

è impossibile garantire l'assoluta impermeabilità ad attacchi terroristici, anche gravi, su obiettivi accessibili al pubblico;

tali attacchi continueranno a verificarsi anche in futuro, poiché le organizzazioni terroristiche hanno cominciato le loro operazioni su loro motivazioni e da molti anni, ben prima degli attacchi catastrofici degli anni 2000 e continueranno la loro politica indifferentemente da nostre iniziative politiche, poiché il loro nemico è il nostro stile di vita;

gli attacchi dei criminali terroristi provocano molte vittime, tra decessi e ferimenti, chiamando le organizzazioni di soccorso e di sicurezza ad uno sforzo massiccio e concentrato e che nelle operazioni vengono coinvolte grandi masse di persone ignare che si trovano sul luogo dell'attacco;

sono già previste nel sistema della sicurezza nazionale in senso lato, le possibilità di tenere esercitazioni alle situazioni di emergenza, come quelle descritte nell'ordinanza 3275 del 23 marzo 2003 stimolata dalla situazione internazionale o dal decreto ministeriale del 9 agosto 2000 sulle industrie che detengono materiali pericolosi, e sono disegnati piani di evacuazione negli edifici pubblici in ossequio alle leggi antincendio;

si prevede di organizzare esercitazioni solo nelle grandi città, che pur sono il bersaglio più probabile dei terroristi,

impegna il Governo

a sollecitare istituzioni centrali e periferiche in base alle proprie competenze, affinché si tengano esercitazioni sulla messa in pratica dei piani di evacuazione;

a provvedere all'organizzazione nelle principali città, nel rispetto delle competenze della amministrazione locale, di esercitazioni all'emergenza che coinvolgano la popolazione;

a informare i cittadini dello svolgimento delle esercitazioni e del loro risultato.

9/6045/4. Buontempo.

La Camera,

premesso che:

nei giorni scorsi la stampa nazionale ha dato grande risalto alla notizia di un'informativa del Sismi, che avrebbe segnalato la presenza sul territorio della regione Lombardia di scuole di addestramento per kamikaze;

nell'ottobre 2003 la Digos di Varese arrestò il signor Maohamad Raouiane, residente a Malnate, cui le autorità marocchine, suo paese di origine, avevano

chiesto l'estradizione per presunti collegamenti con « cellule dormienti » del terrorismo islamico coinvolte negli attentati di Casablanca;

già lo scorso anno furono arrestati, in provincia di Varese, presunti terroristi islamici che avevano quale base logistica un appartamento nella città di Gallarate e risultavano essere personaggi di spicco della moschea della stessa città;

nella provincia di Varese è situato l'aeroporto internazionale di Malpensa, che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale del movimento dei passeggeri provenienti da ogni parte del mondo, con il conseguente aumento dei rischi legati a terrorismo;

la provincia di Varese e tutta la Lombardia è sede di numerosi obiettivi sensibili per potenziali attacchi terroristici, tra cui industrie aeronautiche di interesse nazionale;

nel territorio provinciale risiedono numerosi cittadini provenienti da paesi islamici, alcuni dei quali oggetto di segnalazioni di presunte, ed in certi casi accertate, attività legate al terrorismo;

impegna il Governo

a valutare le opportune misure da mettere in atto, affinché si assicurino urgentemente alle forze dell'ordine di stanza nella provincia di Varese, le risorse e gli organici idonei a garantire l'adeguato controllo dell'intero territorio di competenza — con particolare attenzione alla possibile presenza di cellule terroristiche — mantenendo e rafforzando le attività di intelligence, in particolare quelle operanti sul movimento legato all'attività dell'aeroporto di Malpensa, che già nel recente passato hanno prodotto eccellenti risultati.

9/6045/5. Airaghi.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che:

a) il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato sia regolato dalle norme generali in vigore per i funzionari civili delle amministrazioni dello Stato, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive integrazioni e modificazioni, conseguentemente abrogando gli articoli 13 e 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

b) il personale già collocato a riposo per l'anticipo del limite di età disposto dagli articoli abrogati possa chiedere, entro il compimento del sessantacinquesimo anno di età, la riammissione in servizio e che la riammissione in servizio renda indisponibile un posto vacante nell'organico della qualifica rivestita dal funzionario riammesso, fino alla data del nuovo collocamento a riposo;

c) il trattamento pensionistico in godimento cessi con la riammissione in servizio e che, all'atto del nuovo collocamento a riposo, il trattamento pensionistico sia ricalcolato tenendo conto del periodo di servizio reso ai sensi del presente articolo;

d) che, nel caso in cui il periodo di servizio prestato dopo la riassunzione sia superiore ai due anni, l'indennità di buonuscita sia riliquidata, sulla base dell'ultimo stipendio percepito, per l'intero servizio, previa detrazione dell'importo già erogato, maggiorato degli interessi della misura del tasso legale; diversamente, se il nuovo periodo di servizio è inferiore al biennio, che per tale periodo venga liqui-

dato un supplemento di indennità di buonuscita sulla base del nuovo stipendio percepito.

9/6045/6. (Nuova formulazione) Pisapia, Mascia, Boato.

La Camera,

premesso che:

la minaccia terroristica impone una strategia di intervento politico rivolto alla comunità islamica presente nel nostro Paese ispirata al dialogo e all'integrazione, nel rispetto sia del pluralismo culturale e religioso, sia dei principi fondamentali dell'ordinamento democratico sanciti dalla Costituzione italiana;

in Italia risiedono 1.700.000 islamici censiti, la cui presenza si è nel tempo organizzata attraverso una pluralità di comunità e organizzazioni, spesso sulla base delle nazioni di provenienza, senza riuscire a costituire una struttura unitaria che rappresentasse un interlocutore unico e credibile per lo Stato italiano;

questo stato di cose ha pregiudicato, sino ad oggi, la possibilità di sottoscrivere un'intesa tra Stato italiano e comunità islamiche, per regolare i loro rapporti, così come previsto dalla Costituzione e come già avvenuto negli anni con la maggioranza delle altre confessioni religiose;

la necessità di promuovere un dialogo istituzionalizzato con la comunità islamica rappresenta un obiettivo di grande valore politico e sociale, per coniugare l'affermazione di un'identità religiosa col rispetto dei valori e delle regole di convivenza della nostra comunità nazionale;

impegna il Governo

a promuovere la costituzione di una consulta islamica presso il Ministero dell'in-

terno e incoraggiando il dialogo e la cooperazione con le autorità pubbliche nel processo di integrazione delle persone di fede islamica presenti nel nostro Paese.

9/6045/7. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lucidi, Violante, Finocchiaro, Minniti, Leoni, Galeazzi, Grandi, Ottone, Labate, Preda, Lucà, Gasperoni, Lulli, Quartiani, Cialente, Ventura, Fumagalli, Olivieri, Bonito, Soda, Grillini, Kessler, Ranieri, Sasso, Lolli, Zanotti, Cennamo, Raffaella Mariani, Innocenti, Panattoni, Tolotti, Marone, Coluccini, Ruggia, Caldarola, Chiti, Ruzzante, Pinotti.

La Camera,

premessi che:

visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 comprendente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

la sicurezza dei cittadini e la lotta al terrorismo, nonché alla criminalità organizzata, sono obiettivi da raggiungere con tutti gli sforzi dello Stato e la partecipazione della comunità internazionale;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria stanziamenti adeguati per dotare le forze di polizia di tecnologie avanzate per il contrasto della criminalità e del terrorismo,

ad adottare le opportune iniziative volte ad incentivare i privati che intendono investire nella ricerca e sperimentazioni di tecnologie per la sicurezza finalizzate agli enti locali ed agli stessi privati purché le stesse tecnologie siano integrate ed interconnesse con quelle delle forze dell'ordine.

9/6045/8. Ascierto.

La Camera,

premessi che:

la provincia di Brescia conta la presenza di 110.000 immigrati regolari che la collocano al primo posto in Italia nel rapporto tra cittadini stranieri ed italiani;

il ministro dell'interno ha evidenziato, anche nel dibattito odierno, l'attenzione dell'apparato investigativo verso Brescia, confermando la possibile presenza in questa provincia di potenziali fiancheggiatori del terrorismo di matrice islamica;

la questura di Brescia, pur in presenza di fattori che la equiparano ai principali capoluoghi di regione, è ancora inquadrata, sotto il profilo dell'organico, in una fascia secondaria;

in provincia di Brescia è in esercizio l'aeroporto di Montichiari che impegna 18 agenti non essendo stata riconosciuta l'attribuzione di Polizia di frontiera,

impegna il Governo

a mantenere la massima attenzione sulle esigenze reali delle forze di polizia di Brescia, e in particolare della questura.

9/6045/9. *(Nuova formulazione)* Saglia.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 18-bis del decreto 27 luglio 2005 n. 144, fa esplicito riferimento all'articolo 19 della legge 26 marzo 2001 n. 128 e quindi alla missione « vespri siciliani »

impegna il Governo

a prevedere, in base alle disposizioni, del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che i militari impiegati

nella vigilanza degli obiettivi sensibili procedano, quando ne ricorre la necessità e l'urgenza, al controllo ed alla perquisizione personale di individui, investendo immediatamente le forze dell'ordine che proseguono l'attività di polizia giudiziaria ed informano l'autorità giudiziaria.

9/6045/10. Caruso, Ascierto.

La Camera,

premesso che:

le minacce del terrorismo internazionale sembrano farsi ogni giorno più pressanti e che, dopo i recenti attentati compiuti a Londra e Sharm el Sheik, l'Italia anche secondo le dichiarazioni del Governo e dei nostri servizi segreti, sembra essere entrata nella lista dei più probabili obiettivi;

il Parlamento discute in questi giorni dell'introduzione di nuovi piani, volti a combattere il terrorismo internazionale, che includono tra l'altro misure per il rafforzamento della sorveglianza di obiettivi sensibili, con il dispiegamento ingente di uomini e mezzi delle forze dell'ordine;

qualunque aumento del personale degli organi di polizia giudiziaria non riuscirebbe, in ogni caso, a far fronte al gravoso compito di monitoraggio di un territorio esteso, in cui le cellule criminali fanno ben mimetizzarsi, anche grazie a lunghi periodi di addestramento all'estero;

la sicurezza e il monitoraggio devono partire, *in primis*, dalla collaborazione dei cittadini;

la collaborazione dei cittadini si è già rivelata più volte indispensabile per la

repressione dei più svariati crimini ed è perciò, utile, che essi, se ne abbiano l'intenzione, possano venir istruiti sui comportamenti da tenere per la prevenzione, la corretta denuncia e la difesa nei confronti dei crimini di terrorismo;

è, inoltre opportuno tutelare la cittadinanza facendo in modo che possano essere bagaglio comune le pratiche più elementari di pronto soccorso ed i comportamenti da tenere in caso di evacuazione per la presenza di pericolo;

impegna il Governo

a sollecitare tutte le istituzioni competenti a promuovere l'educazione alla gestione delle emergenze, con particolare riguardo alle attività di primo soccorso da prestare ad eventuali soggetti coinvolti per evitare situazioni di panico collettivo che ridurrebbero l'efficacia di pronto intervento e al riconoscimento di situazioni di pericolo e alle realtà imprenditoriali più esposte.

9/6045/11. (*Ulteriore nuova formulazione*)

Bellotti, Cola, Coronella, Paolone, Gianni Mancuso, Tagliatela, Maggi, Giorgio Conte, Airaghi, Alberto Giorgetti, Zacchera, Losurdo, Bornacin, Saia, Lisi, Foti.

La Camera

premesso che:

le minacce del terrorismo internazionale sembrano farsi ogni giorno più pressanti e che, dopo i recenti attentati compiuti a Londra e Sharm el Sheik, l'Italia, anche secondo le dichiarazioni del Governo e dei nostri servizi segreti, sembra essere entrata nella lista dei più probabili obiettivi;

il Parlamento discute in questi giorni dell'introduzione di nuovi piani, volti a combattere il terrorismo internazionale, che includono tra l'altro misure per il rafforzamento della sorveglianza di obbiettivi sensibili, con il dispiegamento ingente di uomini e mezzi delle forze dell'ordine;

qualunque aumento del personale degli organi di polizia giudiziaria non riuscirebbe, in ogni caso, a far fronte al gravoso compito di monitoraggio di un territorio esteso, in cui le cellule criminali fanno ben mimetizzarsi, anche grazie a lunghi periodi di addestramento all'estero;

la sicurezza ed il monitoraggio devono partire, *in primis*, dalla collaborazione dei cittadini;

le aziende e le centrali operative sono già da tempo tenute a provvedere a corsi volti a garantire la sicurezza negli ambienti lavorativi tramite, per esempio, il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, che istituisce figure competenti, all'interno delle imprese a predisporre tutti i rimedi necessari per la rimozione dei rischi;

proprio le aziende e le centrali operative sono uno dei possibili obbiettivi del terrorismo internazionale;

impegna il Governo:

ad istituire corsi obbligatori per il personale delle aziende e delle centrali operative al fine di dotarli di conoscenze riguardo all'individuazione e all'osservazione di « situazioni sospette », all'eventuale ricostruzione di « identikit », all'modalità di comunicazione di informazioni utili e sintetiche alle competenti forze dell'ordine, alla gestione delle emergenze con particolare riguardo ai possibili danni provocati nelle imprese che, per le loro tipologie di produzione, possono maggiormente costituire un rischio per la vita o la salute dei cittadini e per l'ambiente.

9/6045/12. Cola, Bellotti.

La Camera,

considerata la necessità di procedere alla più ampia e convinta integrazione di cittadini stranieri che intendano vivere in Italia nel rispetto delle nostre leggi e nelle nostre consuetudini e che, contestualmente, debbano essere invece identificate tutte le persone che in qualche misura possano partecipare o fiancheggiare gruppi terroristici,

che tutte le persone che intendano chiedere un visto di soggiorno per il nostro paese debbono in qualche modo essere coinvolte in queste priorità ed assumersi la responsabilità dei propri comportamenti in Italia, informati che se non addivenissero a ciò possono esporsi alle più gravi conseguenze, legittime quando uno Stato deve innanzitutto tutelare la libertà e la sicurezza dei propri cittadini,

considerato che al momento in cui viene richiesto un permesso di soggiorno per il nostro paese ad oggi nulla viene dichiarato o richiesto in questo senso,

invita il Governo

a valutare la possibilità che, nella predisposizione della documentazione necessaria per richiedere un permesso di soggiorno sia inserita e predisposta una dichiarazione con la quale il richiedente sottoscriva il suo impegno a non partecipare, fiancheggiare o comunque sostenere gruppi che svolgano attività terroristiche.

9/6045/13. (Nuova formulazione) Zaccchera.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2005, già approvato dal Senato della Repubblica, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, a

seguito dei gravissimi fatti accaduti in queste ultime settimane nel mondo;

valutata la condivisibile necessità di prevedere misure repressive del fenomeno terroristico e di misure tese a garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini di fronte ai fenomeni terroristici;

considerato che il provvedimento in questione incide seriamente sulla libertà individuale dei cittadini, in quanto reca numerose restrizioni delle libertà di movimento e di comunicazione nonché notevoli limitazioni della *privacy* e delle disposizioni in materia di libertà personale e garanzie processuali, temi ai quali i rappresentanti delle minoranze linguistiche hanno mostrato da sempre particolari sensibilità e attenzione;

visto che nella concreta applicazione del decreto-legge occorre un impegno consapevole al fine di mantenere l'equilibrio tra sicurezza e libertà fondamentali, cercando di far sentire i cittadini più sicuri grazie a misure idonee che rispondano all'emergenza terrorista, ma che in nessun caso intraprendano pericolosi passi verso leggi speciali e verso uno Stato di polizia;

impegna il Governo

a vigilare, in sede di attuazione degli strumenti e delle facoltà introdotti con il decreto-legge in questione, sull'applicazione corretta delle nuove norme per evitare abusi e restrizioni delle libertà individuali non strettamente necessarie alla tutela della sicurezza dei cittadini.

9/6045/**14**. Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Zeller, Bressa.

La Camera,

osservando come gli adepti del *network* internazionale del terrore perseguano, tra gli altri obiettivi, l'instaurazione della legge islamica nel maggior numero di Paesi possibile;

sottolineando altresì, come la *sha'ria* contenga al suo interno norme incompatibili con il contenuto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, prevedendo fra l'altro l'introduzione di inaccettabili discriminazioni di *status* tra gli appartenenti a confessioni diverse da quella musulmana, quale la condizione dei *dhimmi*, che sostanzialmente esclude cristiani ed ebrei dalla possibilità di esercitare i diritti politici e professare pienamente e pubblicamente il proprio culto;

rilevando infine, come la lotta per l'instaurazione della legge islamica non si confini ormai soltanto ai Paesi tradizionalmente sede di grandi comunità di fede musulmana, come quelli arabi, del Golfo, del Caucaso e dell'Asia centrale, ma interessi altresì anche Stati dell'Europa occidentale, come la Francia, la Germania, il Regno Unito e la stessa Italia, con tutte le evidenti implicazioni che ne conseguono sotto il profilo del mantenimento futuro di un diritto fondato sui valori del pluralismo e dell'eguaglianza tra le persone;

impegna il Governo

ad agire in tutte le sedi internazionali competenti, ad appartenenza universale come l'Onu o regionale, come l'Osce e la stessa Unione europea, e ad utilizzare anche gli strumenti della propria diplomazia bilaterale per prevenire e scoraggiare l'adozione della *sha'ria* come base del diritto ovunque sia possibile.

9/6045/**15**. Polledri, Ercole Dario Galli, Parolo, Luciano Dussin.

La Camera,

considerato che alla luce dell'esperienza di questi ultimi anni, a volte le moschee da semplici luoghi di culto e di aggregazione di cittadini stranieri ed italiani di religione musulmana, si sono trasformati in luoghi di propaganda dell'estremismo islamico che, spesso, è contiguo con organizzazioni terroristiche;

visto che quanto sopra esposto dipende sovente dai collegamenti internazionali di chi ha promosso la realizzazione della moschea o di chi ne è responsabile sotto il profilo organizzativo e religioso;

impegna il Governo

a verificare in modo attento ed approfondito che chi realizza o gestisce una moschea, non abbia collegamenti con organizzazioni legate o vicine all'estremismo islamico e, quindi, contigue al terrorismo, questo sia per evidenti ragioni di sicurezza, sia in considerazione del fatto che il principio di legalità e di rispetto della legge deve essere applicato in egual misura ai cittadini italiani ed a quelli stranieri.

9/6045/**16.** Bertolini, Osvaldo Napoli, Paoletti Tangheroni.

La Camera,

preso atto della inderogabile esigenza di predisporre adeguati mezzi di contrasto al terrorismo internazionale;

tenuto conto che tra essi rientrano indiscutibilmente le misure di rafforzamento dell'attività di intelligence;

considerato che a tal fine appare urgente che gli organismi di informazione e sicurezza attuino il ripianamento organico del personale secondo le dotazioni normativamente previste,

impegna il Governo

ad autorizzare con la massima tempestività la riattivazione delle procedure di reclutamento diretto di personale — così come previsto dall'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977 n. 801 — per il reperimento di risorse umane in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata specializzazione, con particolare riguardo ai settori tecnico, informatico e linguistico, non rinvenibili in altre amministrazioni dello Stato.

9/6045/**17.** Minniti.

La Camera,

premesso che:

il monitoraggio delle detrazioni dell'utente e la archiviazione dei dati delle transazioni telematiche non possono essere effettuate dal titolare o dal gestore di un esercizio che metta a disposizione di terzi apparecchi in grado di collegarsi in rete, ma sono di competenza del *service provider* tramite il quale viene veicolata la informazione;

occorre salvaguardare la snellezza delle operazioni di accesso alla rete da postazioni pubbliche, soprattutto per ragioni di business;

occorre considerare che anche la TV digitale terrestre permette l'accesso alla rete,

impegna il Governo

a definire un decreto attuativo coerente con le questioni espresse in premessa.

9/6045/**18.** Panattoni, Duca.

La Camera,

premesso che:

per realizzare permesso di soggiorno e carta di soggiorno utilizzando tecnologia avanzata occorre tempo e uno stanziamento adeguato;

attualmente detti documenti sono su carta,

impegna il Governo

a definire al più presto un piano adeguato con scadenze ravvicinate e a stanziare risorse adeguate per la realizzazione di detti documenti su base digitale.

9/6045/**19.** Duca, Panattoni.